

Bologna 01/12/2020

Spett.le ARERA  
DMRT Direzione Mercati Retail e  
Tutela dei Consumatori di Energia

## OSSERVAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 445/2020.

### **Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali.**

#### **Premessa.**

Cogliamo con favore la pubblicazione di questo documento per la consultazione che arriva al termine di un lungo processo di adeguamento della regolazione di settore alle disposizioni della giustizia amministrativa. A rendere ancora più urgente il provvedimento in oggetto è la situazione del tutto singolare nella quale ci troviamo: una crisi epidemiologica della quale è ancora difficile vedere la fine. Ci troviamo, in particolare, nel pieno di una seconda "ondata" di contagi che sta mettendo in seria difficoltà moltissime attività commerciali e di servizi. In altre parole, in un periodo di crisi come questo, sarebbe di notevole aiuto giungere alla pubblicazione di una delibera entro l'anno.

Con questo documento si apprezza dunque l'impianto proposto pur con alcune osservazioni che puntano a migliorarne alcuni aspetti. Ne anticipiamo subito alcune:

- prevedere un **meccanismo semplificato** per quanto concerne il periodo pregresso è certamente una scelta valida e apprezzata. Al tempo stesso, prevedendo una riduzione del 30% di quanto dichiarato dall'utente del trasporto, riteniamo fondamentale che venga confermata una procedura che permetta di fornire una stima degli oneri non riscossi (riscontrabile certamente nei bilanci di esercizio approvati) insieme a una "documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito", senza controlli ispettivi puntuali ex post. Diversamente, sarebbe più scelto il regime ordinario, ingessando tuttavia tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di elaborazione e controllo dei dati;
- nella proposta dell'Autorità, le **controparti commerciali** potrebbero partecipare al meccanismo in oggetto esclusivamente tramite gli utenti del trasporto, che dovrebbero fare da garanti per quanto riguarda l'adeguatezza dei processi di gestione e tutela del credito e per la veridicità dei dati comunicati loro. Gli utenti del trasporto non hanno, tuttavia, strumenti validi ed efficaci per un controllo di questo tipo e quindi difficilmente si assumeranno un impegno in questa direzione. Consideriamo quindi più adeguato dare la possibilità alle controparti commerciali di accedere autonomamente al meccanismo di recupero degli oneri non riscossi;
- Per quanto concerne il **regime ordinario**, l'Autorità prevede che possano rientrare negli *Oneri Non Riscossi*, fatture per le quali venga seguita tutta la procedura per la gestione della morosità (come da TIMOE). Si segnala che permangono tutt'ora casi

di “turismo energetico”, la cui risoluzione contrattuale è impedita dal repentino cambiamento di fornitore da parte del cliente. Tipico caso, questo, nel quale il fornitore di energia non ha potuto rispettare le procedure previste per cause non imputabili a lui. Sarebbe ragionevole, a nostro avviso, considerare questa casistica e farla rientrare negli *Oneri Non Riscossi*.

- Sempre relativamente al regime ordinario, si ritiene troppo alta la soglia del 50% per vedersi riconosciuti gli **Oneri Rinunciati**. Spesso, per crediti scaduti da più di un anno, non è possibile recuperare più del 30%. Si propone quindi di seguito l'introduzione di altri scaglioni.

## Risposte ai singoli quesiti.

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Consentire la partecipazione al meccanismo alle controparti commerciali, se da un lato aumenta la complessità e l'onerosità della gestione da parte di CSEA, dall'altro lato contribuisce a responsabilizzare questi soggetti per una gestione sempre migliore del credito. Inoltre, gli utenti del trasporto non hanno strumenti validi ed efficaci né per controllare la veridicità dei dati da trasmettere né per garantire che il processo di recupero del credito implementato dalle controparti commerciali sia sempre completo e corretto, e quindi difficilmente si assumeranno un impegno in questa direzione. Consideriamo quindi più adeguato dare la possibilità alle controparti commerciali di accedere autonomamente al meccanismo di recupero degli oneri non riscossi.

Q3. Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Per quanto riguarda gli *Oneri Non Riscossi* riteniamo che, per ottemperare in modo più puntuale alle sentenze della giustizia amministrativa, si potrebbe modificare il criterio della scadenza della fattura al 1 aprile 2016 con un più lineare criterio di emissione della fattura dal 1 gennaio 2016.

Per quanto riguarda, invece, il concetto di tempestività nell'espletare tutti i passaggi previsti dal TIMOE, segnaliamo che arrivare il prima possibile alla risoluzione contrattuale spesso si traduce in una rinuncia a qualsiasi tentativo di recupero del credito. Viceversa, un periodo significativo di tempo tra la sospensione della fornitura e la definitiva risoluzione contrattuale può favorire un accordo con il cliente finale insolvente perché saldi il proprio debito. Se dunque, l'obiettivo è incentivare il recupero del credito, su questo aspetto sarebbe ragionevole introdurre maggiore flessibilità.

Un'ulteriore considerazione da fare in particolar modo per il meccanismo a regime, è che la procedura per la gestione della morosità, così come modificata dalla Legge Bilancio 2020 e recepita nelle modifiche al TIMOE e al TIMG, spesso impedisce all'esercente la vendita di

arrivare al termine della procedura e richiedere, di conseguenza, la risoluzione contrattuale a causa del repentino cambio fornitore da parte del cliente. È un fenomeno questo, definito abitualmente di “turismo energetico”, che sta registrando un notevole incremento. Alla luce di questo riteniamo necessario che, nella delibera di futura pubblicazione, venga tenuto conto di questa casistica, per includere tutti quei casi in cui è materialmente impossibile arrivare all'ultimo stadio della procedura, cioè alla richiesta di risoluzione contrattuale.

Infine, in relazione agli *Oneri Rinunciati*, riteniamo che le condizioni previste siano troppo penalizzanti. Infatti, per ottenere una valorizzazione ai livelli di quelli proposti dall'Autorità, dovrebbe necessariamente trattarsi di un credito molto “fresco”, relativo cioè a fatture emesse di recente. Riteniamo quindi opportuno, seppur con percentuali di inclusione più basse, che anche gli oneri derivanti da accordi o cessioni con percentuali di recupero più basse del 50% possano essere inclusi nel calcolo introducendo due ulteriori scaglioni, ammettendo al meccanismo:

- il 50% dell'ammontare rinunciato per i crediti recuperati tra il 50% e il 35%
- il 40% dell'ammontare rinunciato per i crediti recuperati tra il 35% e il 15%;
- il 30% dell'ammontare rinunciato per i crediti recuperati tra il 15% e il 5%.

*Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*

Non si condivide l'assunto alla base dell'introduzione del parametro *Rec.Pricing*. I venditori di energia non si trovano infatti in un punto della filiera in cui è possibile “ribaltare” alcuni costi sostenuti senza controindicazioni; è peraltro ancor più arduo immaginare che tale comportamento si svolga in maniera identica tra operatori molto diversi fra loro. Riterremmo, più opportuno, in ogni caso, circoscrivere il lasso di tempo in cui applicare questo correttivo, facendo riferimento alla prima sentenza del Consiglio di Stato, a maggio 2016, e non al 31 gennaio 2017, data relativa alla sentenza del Tar Lombardia.

*Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta*

Il mercato libero è caratterizzato da sempre da una grande eterogeneità di clienti, ognuno con le proprie peculiarità e caratteristiche, e si differenziano tra loro non solo per tensione di fornitura o tipologia di utilizzo ma anche e, forse, soprattutto per altre caratteristiche quali ad esempio la dislocazione geografica oppure per abitudini di utilizzo. Sulla base dell'esperienza maturata riteniamo che differenze nella solvibilità dei clienti ci siano e possano essere ricondotte alle categorie fin qui proposte ma con valorizzazioni differenti.

Nello specifico, una soglia valutata tra 1 e 2 euro per i clienti domestici è, a nostro avviso, sovrastimata, e in ogni caso non contempla la differenza sostanziale in termini di morosità tra chi sceglie una modalità di pagamento tramite bollettino o con domiciliazione bancaria. Essendo quest'ultima modalità cresciuta negli ultimi anni, si ritiene possa essere attribuito un valore compreso tra i 0,50 € e 1 €. Oltre alle diverse modalità di pagamento, per gli utenti “Altri Usi” in bassa tensione andrebbe considerata anche la diversa localizzazione

geografica. Senza appesantire la formula e la procedura per partecipare al meccanismo, a nostro avviso, il *Rec.Pricing* dovrebbe essere compreso tra i 7 e i 15 euro. Infine, riteniamo che valori tra 0,20 e 0,40 euro per MWh di consumo per le medie tensioni e tra 0,05 e 0,1 euro per MWh per forniture in alta tensione siano dei valori più corretti.

*Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?*

L'indicatore relativo al livello di efficienza dell'utente del trasporto è a nostro avviso condivisibile. Riteniamo tuttavia migliorabile la trasposizione nella formula del rapporto tra efficienza del singolo operatore ed efficienza media degli operatori. La valorizzazione del coefficiente di efficienza, dalle prime simulazioni fatte, appare troppo penalizzante per tutti quei soggetti virtuosi che, nel rispetto totale delle regole, tentano di limitare al minimo possibile il fenomeno della morosità.

Siamo consapevoli che in ottica di accomodamento delle varie posizioni dei soggetti interessati dal meccanismo si debba necessariamente trovare una misura di mezzo ma crediamo che tale misura, soprattutto per quanto riguarda questa tipologia di fattore, debba essere il più vicino possibile a 1, tenendo anche conto che gli stessi utenti del trasporto hanno tutto l'interesse a recuperare il proprio credito. Una notevole distanza, dunque, tra quanto riscosso e quanto fatturato sarà difficilmente imputabile all'operatore, quanto piuttosto ai casi di "turismo energetico" già richiamati oppure a crediti talmente deteriorati che rendono antieconomico – e quindi inefficiente – il recupero.

*Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?*

Riteniamo che tali tempistiche siano corrette.

*Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?*

Riteniamo che la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione sia correttamente individuata con la singola eccezione riguardante quella che gli utenti del trasporto dovrebbero produrre per le controparti commerciali, di cui già detto in precedenza.

*Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?*

Condividiamo la proposta dell'Autorità.

*Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?*

Condividiamo e apprezziamo la proposta di una formulazione semplificata del meccanismo che garantisca tempistiche di recupero più brevi a fronte di una decurtazione di quanto dovuto. Riteniamo tuttavia elevata una percentuale che sconti del 30% gli *Oneri Non Riscossi Dichiarati* che, a nostro avviso, può essere giustificata solo nel caso in cui il meccanismo semplificato si traduca in una procedura che permetta di fornire una stima degli oneri non



riscossi (riscontrabile certamente nei bilanci di esercizio approvati) insieme a una “documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito”, senza controlli ispettivi puntuali ex post. Diversamente, sarebbe più scelto il regime ordinario, ingessando tuttavia tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di elaborazione e controllo dei dati.

Distinti saluti

ILLUMIA S.p.A.

Ufficio Regulatory Affairs

**Illumia S.p.A.**

Via de' Carracci, 69/2 - 40129 Bologna

**illumia.it**



Tel. 051.0404005

Fax 051.0404055

Capitale Sociale: euro 2.000.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA: 02356770988

Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02356770988

Società a socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l.

Tremagi S.r.l. a socio unico - Via de' Carracci, 69/2 - 40129 Bologna

Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02965701200